TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO

In pari data alle ore 1259 viene riaperto il verbale.

Nessuno è presente per la lettura della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429 c.p.c. che si deposita unitamente al presente verbale.

Si comunichi.

Belluno, 4.2.2020

Chiara Sandini

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO

Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, nella persona del giudice Chiara Sandini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. /2019 R.G. promossa

da

con l'avv. DE CASTELLO VALENTINO, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in viale Roma n. 12, come da mandato in atti

- ATTORE OPPONENTE

contro

, con l'avv. con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in , come da mandato in atti

- CONVENUTO OPPOSTO

Oggetto: LOCAZIONE

CONCLUSIONI delle parti: come da verbale odierno

MOTIVI DELLA DECISIONE

Firmato Da: SANDINI CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 18c97a0dd2c70cbc71e6a461b5f747e4

Con atto di citazione notificato in data 28.6.2017 agiva in giudizio nei confronti di proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. /19 emesso in data 3.5.2019 per l'importo di a titolo di canoni scaduti, formulando le seguenti conclusioni:

"Nel merito e pregiudiziale:

1) accertare e dichiarare l'intervenuto pagamento parziale da parte dell'odierna opponente delle somme dovute per i canoni di locazione scaduti, anteriormente alla scadenza ed al decreto ingiuntivo opposto, sospendendo l'efficacia della clausola di provvisoria esecutività, eventualmente inaudita altera parte.

Per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e condannare il signor al pagamento di tutte le spese e competenze ed accessori di Legge, da distrarsi in favore del difensore anticipatario.

2) accertare e dichiarare l'insussistenza dei requisiti formali per la concessione del provvedimento di ingiunzione, ossia la mancanza della certezza, liquidità ed esigibilità del credito e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. D.I. n. /19 emesso in data 03/05/2019 dal Tribunale di Belluno, ponendolo nel nulla e rendendolo privo di ogni effetto giuridico.

3) Accertare e dichiarare che l'immobile è stato riconsegnato al locatario in data 15/05/2019 e che residuano esclusivamente da versare due canoni, pari ad €.740,00, che vengono offerti pro banco judicis.

B) nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto - anche parziale - delle domande sin qui portate, voglia il Giudicante accertare e dichiarare quali siano le somme eventualmente dovute dall'opponente a mente di quanto rilevato in parte motiva e già complessivamente o parzialmente corrisposte. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di questo difensore, da distrarsi in suo favore quale anticipatario.

Firmato Da: SANDINI CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 18c97a0dd2c70cbc71e6a461b5f747e4

IN VIA ISTRUTTORIA si chiede che l'Ill.mo Giudice, voglia ordinare l'interrogatorio formale del sig. , che dovrà rispondere sulle seguenti circostanze, premesso "vero che": a) il signor ha rilasciato un assegno per €.1.110,00 in sede di stipula del contratto di locazione dell'immobile de quo? - b) Lei ha messo all'incasso il predetto assegno nel settembre 2018, nonostante la somma avrebbe dovuto essere a garanzia degli eventuali danni in sede di riconsegna? - c) prima di portare all'incasso il predetto titolo Lei non ha comunicato al sig. che stesse incassando l'assegno? - d) l'immobile Le è stato riconsegnato in data 15/05/2019, in forza di lettera di disdetta che il sig. Le aveva inviato già a Novembre 2018? - e) non è mai stata contestata la riconsegna dell'immobile?"

Con memoria difensiva contenente domanda riconvenzionale, depositata in data 9.10.2019, si costituiva eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione, erroneamente presentata con citazione nonostante la causa vertesse in materia locatizia, ed iscritta a ruolo oltre il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 641 c.p.c. Pur evidenziando la natura assorbente di detta eccezione, eccepiva nel contempo l'improcedibilità della domanda e, nel merito, per la denegata ipotesi in cui non fosse stata accolta l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, contestava le censure avversarie e formulava domanda riconvenzionale in relazione ai costi necessari per ripristinare lo stato originario dell'immobile.

All'udienza del 14.11.2019 il procuratore di parte attrice opponente chiedeva che ai sensi dell'art. 4 V comma del d.lgs 150 2011 il giudice disponesse il mutamento del rito, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda, ovvero, per il caso in cui ve ne fossero i presupposti, l'eventuale rimessione in termini della notifica.

Firmato Da: SANDINI CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 18c97a0dd2c70cbc71e6a461b5f747e4

Il procuratore di parte convenuta opposta contestava la richiesta avversaria e insisteva per l'accoglimento dell'eccezione di tardività e di inammissibilità dell'opposizione avversaria in quanto l'iscrizione a ruolo era avvenuta oltre il termine di quaranta giorni.

In ragione della natura locatizia della vertenza veniva disposto il mutamento del rito da ordinario a locatizio e venivano assegnati i termini previsti dall'art. 426 c.p.c.

La causa veniva rinviata per discussione all'udienza odierna.

***

Con memoria del 20.12.2020 ha aderito all'eccezione avversaria di tardività dell'opposizione riconoscendo che l'iscrizione a ruolo della stessa non era avvenuta nel termine di legge.

Sul punto la giurisprudenza è del resto consolidata nel ritenere che l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia locatizia, come tale soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., laddove erroneamente proposta con citazione, possa essere ritenuta tempestiva solo se entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c. avvenga l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria dell'atto di citazione (cfr. in questi termini, tra le altre, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7071 del 12/03/2019; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21671 del 19/09/2017; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27343 del 29/12/2016 secondo cui *"L'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione, come tale soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., deve essere proposta con ricorso, sicchè, ove promossa erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine previsto dall'art. 641 c.p.c., non essendo sufficiente che, entro tale data, sia stata notificata alla controparte"*; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8014 del 02/04/2009).

Firmato Da: SANDINI CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 18c97a0dd2c70cbc71e6a461b5f747e4

Va quindi dichiarata ai sensi dell'art. 641 c.p.c. l'inammissibilità dell'opposizione proposta da in ragione della sua tardività.

In merito alle deduzioni di parte opponente in relazione alla domanda riconvenzionale, sollevate negli scritti conclusivi e valorizzate dalla medesima ai fini della richiesta di compensazione delle spese, si osserva che detta domanda risulta inserita nel paragrafo 3 punto b della memoria difensiva che esordisce con la formula "*nella denegata ipotesi in cui il giudice non ritenesse di accogliere l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione*"; dovendosi interpretare la domanda alla luce del contenuto complessivo dell'atto, si deve quindi ragionevolmente ritenere che detta domanda sia stata formulata dal convenuto oppostoin via subordinata, per la denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di inammissibilità dell'opposizione.

La domanda riconvenzionale formulata in via riconvenzionale dal convenuto opposto resta quindi assorbita in conseguenza dell'accoglimento dell'eccezione di inammissibilità dell'opposizione formulata in via principale dal medesimo.

Occorre precisare, con un inciso, che il richiamo alla giurisprudenza di Cassazione richiamata dall'attore opponente nelle note conclusive, e in particolare alla sentenza del 21.4.2010 n. 9442, non appare pertinente, in quanto quest'ultima, diversamente dalla fattispecie in esame, si riferisce ad un'ipotesi di domanda riconvenzionale formulata dall'opponente con l'atto di opposizione.

Le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte attrice opponente.

Le spese di lite vanno pertanto liquidate, nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 37/2018, tenuto conto della natura documentale del giudizio.

P. Q. M.

Firmato Da: SANDINI CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 18c97a0dd2c70cbc71e6a461b5f747e4

Il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezioni disattese:

1) dichiara l'inammissibilità dell'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che si liquidano nell'importo complessivo di € 1620,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Belluno il 4/02/2020

Il giudice
Chiara Sandini

Firmato Da: SANDINI CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 18c97a0dd2c70cbc71e6a4461b5f747e4